

DISPENSA: LE OBBLIGAZIONI

Gli elementi del rapporto obbligatorio.

Con il termine *obbligazione* intendiamo il rapporto tra due soggetti – il soggetto passivo (debitore) e quello attivo (creditore) – in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad eseguire una determinata prestazione.

Elementi del rapporto obbligatorio sono, quindi, innanzitutto i soggetti (attivo e passivo), che devono essere determinati o determinabili, e, in secondo luogo, l'oggetto, ossia la prestazione. La prestazione deve avere le seguenti caratteristiche

- Deve essere suscettibile di valutazione economica;
- Deve rispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore;
- Deve essere possibile;
- Deve essere lecita;
- Deve essere determinata o determinabile.

A seconda del tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono in obbligazioni di dare (che consistono nel trasferimento di un diritto su un bene o nella consegna di un bene); di fare (che consistono nel compimento di un'attività materiale); di non fare (che impongono l'osservanza di una condotta omissiva). Un'ulteriore distinzione in rapporto all'oggetto dell'obbligazione è quella tra obbligazioni di mezzi (in cui il debitore è tenuto a svolgere una certa attività senza garantire che il creditore consegua il risultato avuto di mira) e di risultato (in cui il debitore è tenuto invece a raggiungere un determinato risultato come esito della propria attività).

In base all'art. 1173 c.c. le obbligazioni possono sorgere da:

- a) Contratto;
- b) Fatto illecito;
- c) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

L'estinzione dell'obbligazione.

L'obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato ad estinguersi.

Tipico fatto estintivo dell'obbligazione è *l'adempimento*, ossia l'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione.

Accanto a questa causa “naturale” di estinzione dell’obbligazione, vi sono ulteriori ipotesi nelle quali l’obbligazione, anche se non viene adempiuta, si estingue.

Questi casi sono: dazione in pagamento, la compensazione; la confusione; la morte del debitore; la novazione; la remissione; l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

L’*adempimento* consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore, osservando la diligenza del buon padre di famiglia.

La *dazione in pagamento* (prestazione in luogo dell’adempimento) comporta l’estinzione dell’obbligazione quando il debitore, con il consenso del creditore, esegue una prestazione diversa da quella originaria.

La *compensazione* fa sì che quando tra due persone esistano due diversi rapporti di debito e credito in direzione inversa, le pretese si estinguano per il valore corrispondente.

La compensazione può essere:

- a) legale: l’estinzione reciproca delle due obbligazioni avviene per legge per il semplice fatto che esistono i due crediti/debiti reciproci. Il presupposto perché possa operare la compensazione legale è che i debiti siano omogenei, liquidi ed esigibili;
- b) giudiziale: se i debiti sono omogenei, esigibili e non liquidi, ma di pronta e facile liquidazione;
- c) volontaria: per accordo delle parti.

La *confusione* è un modo di estinzione dell’obbligazione che opera quando un unico soggetto viene a trovarsi sia nella posizione di debitore sia in quella di creditore.

La *morte del debitore* è una causa di estinzione dell’obbligazione solo nei rapporti obbligatori in cui per l’adempimento dell’obbligazione è centrale la persona del debitore. In tutti gli altri l’obbligazione non si estingue, ma si trasmette agli eredi.

La *novazione* è un modo di estinzione dell’obbligazione che si verifica quando il debitore e il creditore si accordano per sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione. Perché la novazione possa operare devono sussistere i seguenti requisiti: A) Deve esistere l’obbligazione originaria; B) La nuova obbligazione deve essere diversa da quella originaria per l’oggetto o per il titolo; C) Deve esservi la volontà espressa delle parti di estinguere la precedente obbligazione con la creazione di un nuovo vincolo.

La *remissione del debito* comporta l’estinzione dell’obbligazione quando il creditore rinuncia al proprio diritto e il debitore non dichiara entro un congruo termine di non volere profittare della remissione.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore consiste in una situazione impeditiva dell'adempimento, non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere normalmente richiesto al debitore.

Per liberare il debitore non è necessaria un'impossibilità assoluta, ma è sufficiente che la situazione che impedisce l'adempimento non possa essere superata dal debitore con lo sforzo diligente cui egli è tenuto.